

COME PAGARE LA QUOTA SE NON SI HA IL BOLLETTINO "FISICO" (cartaceo)

Se non avete ricevuto il cedolino della tassa annuale perché avete cambiato indirizzo, siete pregati di scriverci, via mail, l'attuale indirizzo di residenza, SOPRATTUTTO NEL VOSTRO INTERESSE perché la IRREPERIBILITA' è uno dei motivi di cancellazione dall'Albo di un Ordine professionale (cfr Legge 3/2018).

Si può pagare anche senza avere fisicamente in mano il bollettino, naturalmente.

Le cifre dovute negli ultimi anni sono:

-per il 2020 di 76,00 euro

-per il 2021 di 76,00 euro

-per il 2022 di 79,00 euro

L'iscritto può pagare con le seguenti modalità:

a) **ALLO SPORTELLO GEFIL** di La Spezia P.le del Marinaio 4 - angolo Via XXIV Maggio 2-dal lunedì

al venerdì (ATTENZIONE, ufficio aperto solo dalle 8.20 alle 12.45) senza alcun costo aggiuntivo.

b) **TRAMITE BANCA:** Bonifico bancario a favore di GEFIL SPA

IBAN: IT71 H062 3010 7050 0004 0664 705

Nella causale va sempre indicato: *"codice fiscale dell'iscritto, annata/e di riferimento, versamento per Ordine Infermieri SP"*

NON E' POSSIBILE SALDARE IL DEBITO IN SEDE DELL'ORDINE PROFESSIONALE.

SE ANDATE IN PENSIONE E VOLETE CANCELLARVI, VA PRESENTATA LA APPOSITA DOMANDA PREVISTA DALLE NORME (MODULO SUL SITO), PERCHE' NULLA E' AUTOMATICO ED UN PENSIONATO (SE CREDE) PUO' RESTARE ISCRITTO: NOI NON POSSIAMO CONOSCERE LE VOLONTA' DEI SINGOLI.

A inizio di ogni anno (al massimo entro il 10 gennaio) viene inviato l'elenco di tutti gli iscritti per attivare la riscossione tributi: chi ha le condizioni per cancellare la propria iscrizione deve presentare la domanda PRIMA.

Ricordiamo che dopo due anni di mancato introito scattano le misure previste dalle normative in essere (DPR 221/1950 e la recentissima Legge 3/2018), in particolare perché OPI La Spezia, anche se non ha ricevuto nulla dall'iscritto, **ad inizio anno VERSA la quota parte dell'iscritto moroso dovuta comunque alla Federazione Nazionale.** Qualora costretti alla cancellazione, ricordiamo che viene meno uno dei due requisiti previsti dalle Leggi 43/2006 e 3/18 per esercitare la professione in Italia, e che questo Consiglio ha l'OBBLIGO di avvertire il datore di lavoro, e le previste Autorità – inclusi i NAS- ai fini della prevenzione dell'abusivismo professionale.

Si tratta di procedure dovute e che non attiviamo MAI a cuor leggero, **ma che rientrano nei compiti di un Ordine**, oggi diventato, con il dettato della L. 3/18, una parte della Pubblica Amministrazione dello Stato.